

Allegato A – Disciplina di Tutela

Art. 1. Zonazione interna

1. Il territorio del Parco Nazionale degli Iblei, così come delimitato nella cartografia allegata, è suddiviso nelle seguenti zone:

- zona 1, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico, agricolo e/o storico culturale, con inesistente o minimo grado di antropizzazione;
- zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico, agricolo e/o storico culturale, con limitato grado di antropizzazione;
- zona 3, di valore paesaggistico e/o storico culturale, di connessione ecologica, con elevato grado di antropizzazione.

Art. 2. Tutela e promozione per lo sviluppo sostenibile

1. Nell'ambito del territorio di cui al precedente articolo 1, sono assicurate:

- a) la conservazione di specie animali e vegetali, di habitat di interesse comunitario, di habitat di specie e di associazioni vegetali, con particolare riguardo alle direttive 2009/147/CE "Uccelli" e 92/43/CEE "Habitat", nonché di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di processi naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici;
- b) la salvaguardia e la valorizzazione di valori paesaggistici del territorio, di testimonianze archeologiche, storiche, culturali e architettoniche, etnoantropologiche e dell'antropizzazione, di manufatti e sistemi insediativi rurali, di paesaggi;
- c) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a mantenere un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e artigianali tradizionali incentivando le azioni ad alta sostenibilità ambientale;
- d) la promozione di attività di educazione e di formazione ambientale, di ricerca scientifica, lo studio delle relazioni fra ambiente, paesaggio e territorio, nonché di attività ricreative compatibili;
- e) la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici, superficiali e sotterranei;
- f) la conservazione, il restauro e la valorizzazione del paesaggio storico agrario, dei centri e dei nuclei abitati rurali;
- g) lo sviluppo delle attività produttive agro-silvo-pastorali e agrituristiche eco-sostenibili, e di attività connesse alle caratteristiche geomorfologiche del territorio, la promozione e l'utilizzo di fonti di energia sostenibile, nel rispetto e nella salvaguardia dei valori naturalistici e paesaggistici presenti;
- h) la promozione e la fruibilità dell'intera area del Parco mediante la pianificazione di interventi ambientalmente sostenibili volti alla valorizzazione dei siti di notevole interesse paesaggistico, naturalistico, ambientale, nell'ottica di conciliazione tra l'ambiente, il turismo e la possibilità di sostentamento per le popolazioni locali.

Art. 3. Divieti generali

Sono vietati su tutto il territorio del Parco nazionale degli Iblei:

- a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo delle specie animali della fauna selvatica, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente Parco. Sono comunque consentiti prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente Parco, sulla base di appositi piani di intervento approvati dall'Ente stesso. Tali piani di intervento sono elaborati tenendo conto del raggiungimento degli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 eventualmente presenti;
- b) la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea protetta ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente Parco. Sono consentiti, anche in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1993, n. 352, il pascolo, la raccolta di funghi, tartufi, della vegetazione spontanea, delle sementi, dei frutti e di altri prodotti del sottobosco, nel rispetto delle vigenti normative, degli usi civici e delle consuetudini locali;
- c) l'introduzione in ambiente naturale di specie e popolazioni estranee e/o esotiche, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
- d) il prelievo di materiali di interesse geologico, paleontologico ed archeologico ad eccezione di quello eseguito, per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione dell'Ente Parco;
- e) l'apertura e l'esercizio di cave, miniere e discariche, nonché l'asportazione di minerali; la prosecuzione fino ad esaurimento delle autorizzazioni dell'attività di cave, miniere e discariche in esercizio e regolarmente autorizzate, è condizionata al rispetto di specifici piani di coltivazione, dismissione e recupero autorizzati dall'Ente Parco. È consentita, previa autorizzazione dell'Ente Parco, l'attuazione di progetti di miglioramento ambientale delle aree di cava;
- f) l'attività di ricerca, perforazione ed estrazione di idrocarburi, liquidi e gassosi, reperibili nel sottosuolo;
- g) la modificazione del regime delle acque
- h) la realizzazione di opere e di impianti tecnologici che alterino la morfologia del suolo e del paesaggio e gli equilibri ecologici, fatto salvo quanto disposto al comma 3 dell'art. 7 e al comma 1, lettera b) dell'art. 8;
- i) l'introduzione e la detenzione, da parte di privati, di armi, esplosivi o di qualsiasi mezzo o strumento atti alla cattura o all'uccisione di animali o distruzione o danneggiamento di habitat e piante, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera g), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalle autorizzazioni e le licenze concesse per l'esercizio di funzioni istituzionali, lavorative e per motivi di difesa personale ; E' consentita l'introduzione di fuochi pirotecnici, da far esplodere solo in occasione di tradizionali sagre locali e festività esclusivamente nelle zone 2 e 3, previa comunicazione dell'Ente Parco, nel rispetto di un apposito disciplinare redatto dall'Ente.
- l) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
- m) l'uso dei fuochi all'aperto ad eccezione dei fuochi controllati per fini agricoli
- n) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo e appositamente attrezzate; è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;
- o) il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorità, secondo quanto espressamente regolamentato dalle leggi sulla disciplina del volo;
- p) il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali e dalle piste forestali gravate da servizi di pubblico passaggio, e privato, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli accessori alle attività agro-silvo-pastorali;

q) la distruzione dei muretti a secco esistenti, caratteristici dell'area iblea; la costruzione nelle zone agricole di recinzioni, comprese quelle necessarie alla sicurezza delle costruzioni, degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attività agro-silvo-pastorali, e delle delimitazioni temporanee a protezione delle attività zootecniche è consentita se realizzate secondo tipologie, criteri e materiali tradizionali. Sono consentiti la manutenzione e il restauro dei muretti a secco esistenti, qualora questi presentino evidenti condizioni di instabilità e degrado. Il restauro è consentito attraverso l'utilizzo di criteri e materiali tradizionali;

r) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente Parco;

s) il danneggiamento e il taglio dei boschi, degli alberi isolati e della macchia mediterranea, ad eccezione degli interventi strettamente necessari alla prevenzione degli incendi e per pubblica incolumità, e ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 6, comma 2, lettera c);

t) la demolizione parziale o totale, il danneggiamento, l'asportazione di parti e l'alterazione tipologica dei manufatti rurali appartenenti alla tradizione storica e architettonica locale, come definiti dai vigenti P.R.G. dei singoli Comuni e dalle Norme tecniche di attuazione dei Piani Paesaggistici adottati nell'area iblea; sono fatti salvi i casi in cui, per motivi statici, l'utilizzo del manufatto rurale è condizionato al suo recupero attraverso interventi di demolizione e successiva ricostruzione, in ogni caso nel rispetto delle tipologie edilizie, delle tecniche costruttive e dei materiali originari;

u) l'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere

2. Previa comunicazione all'Ente Parco e fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del DPR 357/1997 in materia di valutazione di incidenza, sono in ogni caso consentiti gli interventi di salvaguardia e manutenzione ordinaria e straordinaria delle esistenti infrastrutture a rete di rilevante interesse nazionale. L'Ente Parco, qualora lo ritenga necessario, può indicare opportuni accorgimenti o prescrizioni volte alla mitigazione di eventuali interferenze ambientali.

3. Fermo restando l'acquisizione dei necessari pareri paesaggistici e di valutazione di incidenza quando previsti, resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria degli impianti a fune, delle pale eoliche, degli impianti tecnologici in genere e delle infrastrutture legittimamente esistenti e conformi alla disciplina edilizia ed urbanistica dandone comunicazione all'Ente Parco; in caso di non conformità il Direttore del parco annulla il provvedimento autorizzatorio entro trenta giorni dal ricevimento. Previa autorizzazione da parte dell'Ente Parco e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357, è consentita la rigenerazione e l'ammodernamento degli impianti tecnologici in genere, anche mediante sostituzione delle strutture esistenti con elementi funzionali tecnologicamente innovativi, che riducano o annullino il consumo di suolo, gli eventuali impatti ambientali e sul paesaggio

Art. 4. Divieti in zona 1

1. Nelle aree di zona 1 di cui al precedente art. 1, oltre ai divieti generali di cui all'art. 3, vigono i seguenti ulteriori divieti:

a) la realizzazione di nuovi edifici e il cambio di destinazione d'uso di quelli esistenti per attività incompatibili con le finalità del parco;

a1) la demolizione, il danneggiamento, l'asportazione di parti e l'alterazione tipologica dei manufatti rurali appartenenti alla tradizione storica e architettonica locale;

b) lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore;

- c) la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime naturale delle acque, fatte salve le opere necessarie alla difesa del suolo e alla sicurezza delle popolazioni e le attività di rilevante interesse pubblico;
- d) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e di quella informativa del parco;
- e) la realizzazione di nuove opere di mobilità e di nuovi tracciati stradali, ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 7, comma 1, lettera b);
- f) l'utilizzo di fitofarmaci e pesticidi, fatto salvo quanto previsto dal Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 gennaio 2014, e dalle relative Linee guide approvate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 marzo 2015, nonché di quanto previsto nei rispettivi decreti di aggiornamento e integrazione;
- g) l'interruzione e l'impermeabilizzazione dei tracciati viari rurali esistenti.

2. Previa parere dell'Ente Parco e fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del DPR 357/1997 in materia di valutazione di incidenza, sono in ogni caso consentiti gli interventi di salvaguardia e manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture lineari esistenti, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici presenti in Zona 1. L'Ente parco nel proprio parere inserisce gli opportuni accorgimenti o prescrizioni volte alla mitigazione di eventuali interferenze ambientali in coerenza gli obiettivi di tutela della Zona 1.

Art. 5. Divieti in zona 2

Nelle aree di zona 2 di cui al precedente art. 1, oltre ai divieti generali di cui all'art. 3, vigono i seguenti ulteriori divieti:

- a) l'apertura di nuovi tracciati stradali, ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, lettera a);
- b) la realizzazione di nuovi edifici non funzionali alla conduzione del fondo agricolo;
- c) l'utilizzo di fitofarmaci e pesticidi, fatto salvo quanto previsto dal Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 gennaio 2014, e dalle relative Linee guide approvate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 marzo 2015, nonché di quanto previsto nei rispettivi decreti di aggiornamento e integrazione; .

Art. 6. Regime autorizzativo generale

1. Su tutto il territorio del Parco nazionale, fino alla approvazione del Piano del Parco e fermo restando quanto esposto ai precedenti articoli 3, 4 e 5, nonché ai successivi articoli 7, 8 e 9, mantengono efficacia le previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali vigenti e le prescrizioni della relativa valutazione di incidenza regionale condotta ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/97 unicamente in relazione alle aree produttive (zone D), ai servizi ed attrezzature d'uso pubblico ed impianti pubblici e privati di interesse urbano (zone F) ed agli impianti tecnologici (zone G).

2. Sono sottoposti all'autorizzazione dell'Ente Parco:

- a) i nuovi strumenti urbanistici e quelli non definitivamente approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le loro eventuali varianti, totali o parziali;
- b) le opere che comportano modifiche al regime delle acque finalizzate alla difesa del suolo o alla sicurezza delle popolazioni;
- c) le opere di mobilità di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) e all'art. 8, comma 1, lettera a);
- h) le opere inerenti i servizi primari idrici ed elettrici, nonché le opere per la valorizzazione delle emergenze naturalistiche e l'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili;
- c) gli interventi selvicolturali tendenti a favorire il mantenimento e il ripristino dei boschi e della restante vegetazione arborea e arbustiva e delle formazioni vegetali di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, nonché i rimboschimenti; tutti gli interventi devono essere effettuati in ogni caso con l'impiego di specie autoctone;
- d) i piani forestali;
- e) i piani di miglioramento fondiario;
- f) i nuovi allevamenti zootecnici che dovranno essere condotti rispettando il benessere degli animali.
- g) Incentivi potranno essere previsti nel piano del parco per l'allevamento delle razze autoctone dell'area iblea (vacca modicana, asino ragusano, pecora comisana, cavallo iblei, ecc...)

3. Tutti gli interventi e le opere da realizzare nei siti proposti e nelle zone designate ai sensi delle direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE compresi in tutto o in parte nei confini del Parco nazionale sono sottoposti all'inderogabile procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357, da espletarsi in conformità ai contenuti delle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (GU n. 303 del 28.12.2019). L'esito della valutazione di incidenza è vincolante ai fini del rilascio dell'autorizzazione e/o nulla osta di competenza dell'Ente Parco.

4. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore delle presenti norme, i soggetti titolari delle opere trasmettono all'Ente Parco, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, secondo quanto disposto dal successivo art. 10, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente le indicazioni del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni predette, l'Ente Parco provvede ad ordinare, in via cautelativa, la sospensione dei lavori. Decorsi novanta giorni dalla data di ricevimento di tale documentazione, il parere si intende espresso favorevolmente.

Art. 7. Regime autorizzativo in zona 1

1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 4 sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente Parco i seguenti interventi:

- a) la manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo, finalizzati al riuso dei manufatti esistenti, così come definiti dall'art. 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico per l'edilizia n. 380/2001. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria di cui alla lettera a), stesso articolo, stesso comma, del testo unico suddetto, dandone comunicazione all'Ente Parco. Tutti gli interventi devono essere eseguiti utilizzando e rispettando le tipologie edilizie e i materiali della tradizione storica locale;

b) i tracciati stradali interpoderali e le nuove piste forestali previste dai piani di assestamento forestale; è vietata in ogni caso la loro impermeabilizzazione;

c) le opere tecnologiche e i piccoli impianti funzionali all'utilizzo degli edifici esistenti e all'approvvigionamento idrico, elettrico ed antincendio, nonché quelli necessari per la realizzazione degli impianti di comunicazione su siti di interesse pubblico militare e civile, previa autorizzazione dell'Ente Parco. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria, dandone comunicazione all'Ente Parco.

d) le opere per la valorizzazione delle emergenze naturalistiche e per l'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabile anche integrate negli edifici;

2. Nelle aree di zona 1 in cui sono in atto coltivazioni agricole o sono presenti caratteri, segni e strutture della precedente attività agricola, sono in particolare sottoposti ad autorizzazione dell'Ente Parco, previa valutazione e approvazione di apposito piano di miglioramento fondiario, gli interventi di ampliamento dei fabbricati rurali esistenti. Tali ampliamenti devono essere coerenti con le previsioni del Piano territoriale paesaggistico vigente nel territorio interessato ed essere destinati all'adeguamento igienico-sanitario ovvero a locali da destinare esclusivamente ad usi pertinenti alla conduzione del fondo agricolo. L'ampliamento non deve comunque eccedere il 10% della superficie utile. Per la loro realizzazione devono essere utilizzate e rispettate le tipologie edilizie e i materiali della tradizione storica locale; qualora detti ampliamenti interessino siti della rete Natura 2000 questi possono essere autorizzati dall'Ente Parco solo a seguito di esito positivo della valutazione di incidenza.

Art. 8. Regime autorizzativo in zona 2

1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 5, sono sottoposti a autorizzazione dell'Ente Parco i seguenti interventi di rilevante trasformazione del territorio:

a) l'apertura di nuove strade destinate ad attività di fruizione naturalistica, i tracciati stradali interpoderali, nonché di quelle che, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, siano già state autorizzate da parte delle competenti autorità e per le quali non sia stato dato inizio ai lavori;

b) le opere tecnologiche e i piccoli impianti funzionali all'utilizzo degli edifici esistenti e all'approvvigionamento idrico, elettrico ed antincendio, nonché gli impianti per l'uso delle fonti di energia rinnovabile anche da integrare negli edifici; Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione e adeguamento dandone comunicazione all'Ente Parco.

c) le opere di bonifica e trasformazione agraria, favorendo le produzioni agricole tipiche del luogo con particolare riguardo a quelle con denominazione d'origine;

d) gli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, finalizzati al riuso dei manufatti esistenti, così come definiti dall'art. 3, comma 1, lettere c) e d), del testo unico per l'edilizia n. 380/2001.

Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, così come definiti dall'art. 3, comma 1, lettere a) e b), del testo unico per l'edilizia n. 380/2001, dandone comunicazione all'Ente Parco;

e) la realizzazione di nuovi edifici e l'ampliamento di quelli esistenti, esclusivamente funzionali alla conduzione del fondo agricolo e nel rispetto di quanto previsto nel PRG e nel Piano Paesaggistico vigente nell'area interessata; devono in ogni caso essere utilizzate e rispettate le tipologie edilizie e i materiali della tradizione storica locale;

f) la realizzazione degli edifici per i quali, pur in presenza di approvazione definitiva alla data di entrata in vigore delle presenti norme, non si sia ancora proceduto all'avvio dei lavori.

Art. 9. Regime autorizzativo in zona 3

Nelle aree di zona 3 di cui al precedente art. 1 si applicano le disposizioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti e nei Piani Regolatori Generali dei singoli Comuni, purché conformi con le previsioni di cui al Piani paesaggistici adottati, nonché, in presenza di siti Natura 2000, alle eventuali prescrizioni o condizioni d'obbligo previste in sede di valutazione di incidenza rilasciata sui singoli interventi

2. Tutte le opere di trasformazione del territorio sono consentite previo parere obbligatorio dell'Ente Parco. Sono fatti salvi gli accordi di programma stipulati ai sensi della normativa regionale vigente in materia e per i quali siano stati emanati, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, i relativi decreti del presidente della Giunta regionale.

3. L'Ente Parco e la Regione Sicilia elaborano e sottoscrivono accordi e intese finalizzati a rendere compatibili con le finalità del Parco le attività presenti in tale zona, anche mediante l'utilizzo di risorse finanziarie derivanti da piani e programmi regionali, nazionali e comunitari con l'applicazione di quanto disposto dall'art. 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 10 - Modalità di richiesta e di rilascio delle autorizzazioni

1. L'eventuale rilascio di autorizzazioni da parte dell'Ente Parco, per quanto disposto dai precedenti articoli 6, 7, 8 e 9 è subordinato al rispetto, da parte del richiedente, della condizione che gli elaborati tecnici relativi alle istanze prodotte siano corredati di tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comprese le eventuali prescrizioni, da parte degli Enti istituzionalmente competenti per territorio secondo quanto richiesto dalla normativa vigente.

2. L'Ente Parco rilascia l'autorizzazione in conformità al decreto istitutivo del Parco e alla disciplina del Piano Paesaggistico, disciplinato dagli artt. 135 e 143-145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m., secondo quanto stabilito dalla legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 , così come modificata dalla legge regionale 3 febbraio 2021, n. 2, incardinando altresì a se la competenza sul rilascio delle determinazioni in materia di valutazione di incidenza condotta ai sensi dell'articolo 5 del DPR n.357/1997 e delle Linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (GU n. 303 del 28.12.2019). A tal fine, l'Ente Parco può avvalersi di un apposito comitato, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge n.394/1991.

3. L'autorizzazione è rilasciata entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte; tale termine può essere prorogato, per una sola volta, di trenta giorni per necessità di istruttoria.

Art. 11 - Sorveglianza

1. La sorveglianza del territorio di cui al precedente art. 1 del presente decreto è affidata al Corpo forestale della Regione Siciliana nei modi previsti dall'art. 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, c, e successive modificazioni e integrazioni, nonché all'Arma dei carabinieri e alle altre Forze di polizia

i cui appartenenti rivestano la qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale.